Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 giugno 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(2871)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. **313.**

Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 29 maggio 1954, n. **314.**

Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a cinque milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'art. 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 29 maggio 1954, n. **315.**

Autorizzazione della spesa di lire 660.000.000, in due esercizi, per la costruzione di un edificio da adibire a sede di uffici statali su di un'area demaniale sita in Roma, via Baiamonti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, nel limite di spesa di lire 660.000.000 a provvedere alla costruzione, in Roma, su di un'area demaniale sita in via Baiamonti, di un edificio da adibirsi a sede di uffici statali.

Art. 2.

L'occorrente spesa di lire 660.000.000 sarà stanziata per lire 360.000.000 in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 e per lire 300.000.000 nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1954-55.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, nell'esercizio 1953-54 si provvederà con una riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per la quota relativa all'esercizio 1954-55 a carico dell'analogo fondo per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 maggio 1954, n. 316.
Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

Art. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Art. 3.

Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'art. 3-*bis* della legge 15 luglio 1950, n. 594, e dal precedente art. 1, è considerato utile ai fini della pensione.

L'art. 3-*ter* della legge 15 luglio 1950, n. 594, è abrogato.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni transitorie dell'art. 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di età senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio.

Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanzieri riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, è computato ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento ad appuntato.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di età o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale.

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

Art. 6.

Gli aiutanti di battaglia della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

Art 7.

Al maggior onere derivante dal precedente art. 2, valutato in lire 80.000.000, si farà fronte con una riduzione di uguale ammontare dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paghe dei militari del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 giugno 1954, n. 317.

Modificazioni alle norme concernenti l'istituzione presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni di una Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo del personale insegnante ed assistente (gruppo *A*) della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, è stabilito come dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

All'art. 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, sono aggiunti i seguenti commi:

« E' in facoltà del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.

I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalità di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, è sostituito dal seguente:

« E' cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia ».

Art. 4.

All'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483, è aggiunto il seguente comma:

« Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalità di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI — GAVA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA *A*

Ruolo del personale insegnante e assistente della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
4°	Professori	2
5°	»	
6°	»	
7°	»	
8°	Assistenti	2
9°	»	
10°	»	

Visto:
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Visto:
Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 318.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione San Rocco del comune di Forgaria (Udine).

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 14 febbraio 1953, integrato con dichiarazione 25 febbraio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione San Rocco del comune di Forgaria (Udine) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Rocco Confessore, sede della parrocchia anzidetta e la Chiesa suddetta viene autorizzata ad accettare alcune donazioni disposte in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 319.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in località Castelnuovo del comune di Crema (Cremona).

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crema in data 19 marzo 1943, integrato con altro 19 dicembre 1950 e con dichiarazione 12 gennaio 1953, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in località Castelnuovo del comune di Crema (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954.

Nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il quadriennio 1° giugno 1954-31 maggio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa alla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto Presidenziale 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio successivo al registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 276, col quale il dott. Amedeo Savoia e l'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Salvatore Maida furono nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario dell'Ente suddetto per il periodo di quattro mesi;

Visto il decreto Presidenziale 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1954 al registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 174, col quale il termine di detta gestione commissariale è stato prorogato sino al 31 marzo 1954;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e di far luogo pertanto alla nomina del presidente, salvo a nominare, con successivo provvedimento, gli altri componenti del Consiglio medesimo in base alle designazioni dei Ministeri interessati e dell'Ente per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avvocato Elios Costa è nominato presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il quadriennio 1° giugno 1954-31 maggio 1958.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 234. — DEL GOBBO

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1954.

Ammissione del prodotto « Insetticida D.D.T. extra », che viene esportato, al beneficio della restituzione della imposta di fabbricazione sul petrolio in esso contenuto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la ditta Bomprini Parodi Delfino di Roma chiede la restituzione della imposta di fabbricazione gravante sul petrolio contenuto nel prodotto liquido denominato « Insetticida D. D. T. extra », destinato all'esportazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, che ha effettuata l'analisi di un campione del prodotto finito (insetticida D.D.T. extra);

Ritenuto che detto prodotto presenta le caratteristiche per essere ammesso al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'olio minerale (petrolio) contenuto;

Decreta:

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione dello « Insetticida D.D.T extra » è ammessa a fruire del beneficio della restituzione della imposta di fabbricazione sul petrolio contenuto nell'insetticida esportato con bolletta mod. A/55.

Roma, addì 5 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1954.

Restituzione al libero esercizio venatorio di alcuni comprensori già facenti parte di bandite demaniali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la nota dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 26 febbraio 1954, n. 1961, con la quale si propone la restituzione alla libera caccia di alcuni comprensori di bandite demaniali;

Vista la nota dell'Azienda stessa in data 14 maggio 1954, n. 1961, con la quale vengono rettificati alcuni elementi d'identificazione dei sotto elencati comprensori demaniali restituiti al libero esercizio venatorio;

Ritenuta l'opportunità di dar corso a dette rettifiche;

Decreta:

I seguenti comprensori, facenti parte di bandite demaniali ai sensi dell'art. 50 del testo unico della legge sulla caccia, vengono restituiti alla libera caccia:

1) foresta demaniale « Montebarone » in comune di Vico del Gargano (Foggia), della superficie complessiva di ha. 836;

2) foresta demaniale « San Giovanni » in comune di San Martino d'Agri (Potenza), della superficie di ha. 13.83.31;

3) foresta demaniale « Anfo » in comune di Anfo (Brescia), della superficie di ha. 247;

4) foresta demaniale « Legnoli » in comune di Capo di Ponte (Brescia), della superficie di ha. 152;

5) foresta demaniale di « Legnach » in comune di Gargnano (Brescia), della superficie di ha. 57;

6) foresta demaniale di Ravenna regione « Sacca di Bellocchio », della superficie di ha. 400.89.90;

7) Bonello « Boattanera » in comune di Porto Tolle (Rovigo), della superficie di ha. 70.34.48;

8) Bonello « Batteria » in comune di Porto Tolle (Rovigo), della superficie di ha. 291.45.71.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 13 maggio 1954 e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.
Presentazione delle domande di autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952;

Ritenuta l'opportunità di uniformare in tutto il territorio della Repubblica la procedura per la presentazione delle domande di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, in aumento a quelle esistenti;

Decreta:

Le domande per ottenere le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi da rilasciare a norma del decreto Ministeriale 2 agosto 1952 debbono essere presentate, anche per la Sicilia e la Sardegna, alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

Roma, addì 12 giugno 1954

Il Ministro: MATTARELLA

(3078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dei confini della « zona 23 » di Pietraporzio (Cuneo)

La zona di Pietraporzio (Cuneo), di cui ai decreti Ministeriali 28 maggio 1951 e 13 aprile 1953, dell'estensione di ettari 800 circa, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, resta così delimitata:

strada militare che da Pietraporzio per il vallone del Piz porta a Gias del Piz; strada militare fino al passo Sottano delle Scolettas; mulattiera che per il vallone delle Scolettas porta a Prati del Vallone; vallone di Ponte Bernardo; strada militare che conduce alla frazione Ponte Bernardo fino all'incontro del bivio con la strada statale n. 21; detta strada statale fino a Pietraporzio; concentrico di Pietraporzio; indi strada militare per il vallone del Piz.

(3066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il sig. Alessandro Rossi di Ugo nato a Palermo il 27 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 giugno 1954

	Dollaro U. S. A	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,79	636,50
» Firenze	624,78	635 —
» Genova	624,78	636 —
» Milano	624,80	636,50
» Napoli	624,75	636,10
» Palermo	624,80	636,50
» Roma	624,77	636,625
» Torino	624,75	633 —
» Trieste	624,79	—
» Venezia	624,80	635 —

Media dei titoli del 23 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,50
Id 3,50 % 1902	64 —
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	82,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,175
Id 5 % 1936	94,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	636,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 febbraio 1954 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari), nell'ordine appresso indicato:

1.	La Bianca dott. Cosimo	punti	87,33	su 132
2.	Emiliani Nicola	»	86,60	»
3.	Facciolo Francesco	»	85 —	»
4.	Chiarello Salvatore	»	84,50	»
5.	Quarato Matteo	»	84,33	»
6.	Montesano Vincenzo	»	84 —	»
7.	Fiorentin dott. Aldo (art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851)	»	83,72	»
8.	Ferro dott. Girolamo	»	83,72	»
9.	Boccardi dott. Tommaso	»	82,16	»
10.	Cappello dott. Agostino	»	82,08	»
11.	Troccoli Bernardino	»	82 —	»
12.	Rianò dott. Enrico	»	81,27	»
13.	Di Simine dott. Eugenio	»	80,73	»
14.	Mazzoni dott. Francesco	»	80,58	»
15.	Manzini dott. Dario	»	79,81	»
16.	De Palo dott. Vittorio	»	79,64	»
17.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	79,58	»
18.	Balduzzi dott. Luigi	»	79,52	»
19.	Campanelli dott. Giovanni	»	78,16	»
20.	Sprovieri dott. Francesco	»	77,93	»
21.	Ferraro dott. Domenico	»	76,81	»
22.	Di Palma dott. Leucio	»	76,43	»
23.	Ghiani dott. Paolo	»	76,39	»
24.	Costanzo dott. Giuseppe	»	74,45	»
25.	Bitetti dott. Giuseppe	»	74,29	»
26.	Pasqualis dott. Marcello	»	73,92	»
27.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	73,05	»
28.	Gualtieri Francesco	»	73 —	»
29.	Calvano Carlo	»	72,58	»
30.	Giambitto dott. Giuseppe	»	72,27	»
31.	Rodighiero dott. Rocco Libero	»	72,15	»
32.	Bona Ettore	»	72 —	»
33.	Tampone Francesco	»	71,93	»
34.	Baraldi dott. Dario	»	71,74	»
35.	Ferri Giovanni	»	70,36	»
36.	Sangiorgio Carlo	»	70,23	»
37.	Di Santo dott. Angelo, ex combattente	»	69,50	»
38.	Damiani Rocco	»	69,50	»
39.	Ventriglia dott. Stanislao	»	66,24	»
40.	Sardella dott. Pasquale	»	57,23	»
41.	Galli dott. Pietro	»	46,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dei segretari contabili, bandito con decreti Ministeriali 15 maggio 1951 e 14 agosto 1952.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 374, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei segretari contabili di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1952, registro n. 15, foglio n. 183, relativo alla modifica del predetto bando, con elevazione dei posti a diciotto e riapertura del termine di partecipazione al concorso;

Visti i decreti Ministeriali 11 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1953, registro n. 1, foglio n. 229 e 26 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1953, registro n. 19, foglio n. 335, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 15 giugno 1953, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei segretari contabili, indetto coi decreti citati alle premesse:

1.	Book Adolfo	punti	16,91
2.	Malgarini Carlo, ex combattente	»	15,83
3.	Marinucci Egle	»	15,63
4.	Castiglione Antonino	»	15,58
5.	Fatiga Salvatore	»	15,25
6.	Ranucci Elvenio, ex combattente, invalido	»	15 —
7.	Bocchini Giustina	»	14,91
8.	Orieti Franco	»	14,76
9.	Mancini Alcide	»	14,66
10.	Piccioni Gino, ex combattente, invalido	»	14,58
11.	Valchera Vittorio	»	14,30
12.	Paradiso Aurelio	»	14,26
13.	Crescioli Gino	»	14,15
14.	Tani Renato, ex combattente	»	14,05
15.	Cuzzola Paolo	»	13,98
16.	Antonelli Giuseppe	»	13,93
17.	Musti Tullio	»	13,83
18.	Bartocci Emiliano, ex combattente	»	13,68
19.	Fabbri Romeo, invalido	»	13,60
20.	Manfroni Carla	»	13,50
21.	Scagliarini M. Luisa	»	13,40
22.	Cesario Natalina	»	13,33
23.	De Palo Mauro	»	13,26
24.	Pascucci Sisto, precede perchè ex combattente	»	13,16
25.	Orsini Girolamo	»	13,16
26.	Mercante Anna Maria	»	13 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di preferenza dei candidati ex combattenti e invalidi di guerra, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono le seguenti:

Graduatoria dei vincitori:

1.	Book Adolfo	punti	16,91
2.	Malgarini Carlo, ex combattente	»	15,83
3.	Marinucci Egle	»	15,63
4.	Castiglione Antonino	»	15,53
5.	Fatiga Salvatore	»	15,25
6.	Ranucci Elvenio, ex combattente, invalido di guerra	»	15 —

7. Bocchini Giustina punti 14,91
8. Orieti Franco » 14,76
9. Mancini Alcide » 14,66
10. Piccioni Gino, ex combattente, invalido di guerra » 14,58
11. Valchera Vittorio » 14,30
12. Paradiso Aurelio » 14,26
13. Crescioli Gino » 14,15
14. Tani Renato, ex combattente » 14,05
15. Cuzzola Paolo » 13,98
16. Bartocci Emiliano, ex combattente » 13,68
17. Fabbri Romeo, invalido di guerra » 13,60
18. Pascucci Sisto, ex combattente » 13,16

Graduatoria degli idonei:

1. Antonelli Giuseppe punti 13,93
2. Musti Tullio » 13,83
3. Manfroni Carla » 13,50
4. Scagliarini Maria Luisa » 13,40
5. Cesario Natalina » 13,33
6. De Palo Mauro » 13,26
7. Orsini Girolamo » 13,16
8. Mercante Anna Maria » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1954
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 254

(3068)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a un posto di primo segretario attuario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 328, con il quale venne indetto il concorso per titoli e per esami a un posto di primo segretario attuario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a un posto di primo segretario attuario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro avranno luogo a Roma, nei locali della Direzione generale degli istituti di previdenza, via Goito n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 6 e 7 luglio 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1954
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 182. — GRIMALDI

(3092)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1953, registro Tesoro n. 14, foglio n. 319, con il quale venne indetto il concorso per esami a trentuno posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, alle ore 9, dei giorni 28, 29 e 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1954
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 181. — GRIMALDI

(3093)

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1954, il nominativo «*Lanzarini Cesarino*» di cui al n. 141 della graduatoria stessa, deve intendersi rettificato in «*Lenzarini Cesarino*».

(3044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 marzo 1950 dalla dott.ssa Giuseppina Frosi contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe IX).

(2960)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1954 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 luglio 1952 dalla dott.ssa Andreina Costa contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la mancata valutazione del punteggio riportato nell'abilitazione dell'insegnamento in sede di concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio.

(2961)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.